

REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE

I presenti regolamenti specifici approvati dall'assemblea dei soci CVB in data 8 Maggio 2010 hanno lo scopo di integrare quanto già espresso dal regolamento generale approvato all'unanimità durante la seduta del Consiglio Direttivo del 06.01.2002 e approvato a maggioranza dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 09.02.2002. nonché approvazione aggiornamento Art 2 e 3 dall'assemblea del 27.02.2010

Gli approfondimenti riguardano la gestione e l'utilizzo dei beni e servizi del CVB in particolare degli spazi della sede (club house) e della Base nautica.

In caso di eventuali conflitti interpretativi tra gli articoli del Regolamento Generale e gli articoli dei Regolamenti e Normative Specifiche, trattanti lo stesso argomento, gli articoli dei Regolamenti e Normative Specifiche saranno prevalenti.

Sez.1.

REGOLAMENTO SPECIFICO PER UTILIZZO CLUB HOUSE E BASE A LAGO

SEDE DEL CVB (Club House)

- E' fatto divieto di fumare in tutti i locali

- Non è consentito introdurre nei locali della Club House animali di qualsiasi specie, razza e taglia.

- La Segreteria del Circolo è ad uso esclusivo del/la Segretario/a, del Tesoriere, della Presidenza durante i normali orari di apertura.

Per l'accesso ai Soci e per la Scuola Vela gli orari sono i seguenti:

TUTTO L'ANNO: Mercoledì-Sabato-Domenica al mattino dalle 10.00 alle 12.00. Durante i mesi estivi anche il Venerdì mattina con gli stessi orari. La Segreteria è comunque sempre raggiungibile via email.

- La Segreteria CVB diventa anche Segreteria di Regata durante le giornate dedicate alle regate. In quei giorni è accessibile dal Comitato Organizzatore con orari appositi pubblicati sul relativo bando di regata.

- La frequentazione dell'Aula nella Club House è consentito ai Soci per incontri di formazione organizzati dal CVB, agli istruttori e agli atleti per incontri di teoria/ programmazione di squadra/altro, al Comitato organizzatore delle regate, ai vari Comitati delle regate, agli istruttori federali per raduni FIV e a nessun altro. NON è consentito per nessun motivo l'utilizzo dell'aula per scopi privati da parte dei Soci senza l'approvazione della Presidenza.

ART. 1– LOCALE ATTREZZATO SCALDAVIVANDE

1.1 L'utilizzo del locale attrezzato scaldavivande e della sala ha come principale obiettivo la fornitura di un servizio, complementare all'attività agonistica (regate e allenamenti programmati).

1.2 L'utilizzo del locale attrezzato scaldavivande e della sala può essere subordinato alle necessità dei soci per manifestazioni solo a seguito del benessere del Consiglio Direttivo.

1.3 Per l'uso della sala e del locale attrezzato scaldavivande deve essere fatta una richiesta verbale o scritta al Consiglio Direttivo.

1.4 Non è consentito ai Soci organizzare riunioni e feste nei locali della club house, salvo averne informato la Segreteria della data e delle relative modalità ed averne ottenuto il necessario benessere dal Consigliere delegato.

1.5 La data, il responsabile e il probabile tempo di occupazione, vengono registrare in un apposito calendario esposto in sede.

1.6 Le attrezzature dei locali e del locale attrezzato scaldavivande sono accessibili solo ai Soci espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. La valutazione d'idoneità della persona autorizzata all'utilizzo del locale attrezzato scaldavivande e delle sue dotazioni è a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che terrà conto anche le normative vigenti che regolano la materia.

1.7 La selezione della persona autorizzata all'uso della locale attrezzato scaldavivande avverrà mediante valutazione da parte del Consiglio Direttivo, delle attitudini del candidato, dall'esperienza e disponibilità in termini di tempo ad assicurare la propria presenza per gli eventi programmati (secondo calendario), e secondo criteri che tengano conto degli stanziamenti economici e programmi gestionali del CVB.

1.8 I compiti della persona designata dal Consiglio alla conduzione del locale attrezzato scaldavivande sono:

- preparazione e cottura degli alimenti,
- imbandire e organizzare tavoli e spazi per la consumazione degli alimenti
- ordinazione per l'approvvigionamento delle vivande necessarie.
- ricevimento, controllo quantità e qualità, stoccaggio e conservazione delle vivande
- pulizia, igiene e sanificazione della locale attrezzato scaldavivande, della dispensa nonché dell'area utilizzata per il consumo degli alimenti

1.9 Chi è autorizzato all' utilizzo del locale scaldavivande deve riconsegnarlo in ordine, così come trovato.

1.10 Bottiglie semi consumate o vuote, così come resti di cibo di qualsiasi genere, non dovranno essere lasciate nel locale per nessun motivo.

1.11 Eventuali spese sostenute dal CVB per il ripristino del locale quali rotture – rimozione di sporcizia - ecc. riscontrate dopo l'uso, saranno addebitate al responsabile richiedente.

1.12 Per pranzi o cene, con uso del locale attrezzato scaldavivande, è richiesto ai partecipanti un contributo spese il cui importo sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo in funzione del tipo di evento e del numero dei partecipanti.

1.13 Per compleanni, anniversari, ricorrenze o simili, che non prevedono l' utilizzo del locale attrezzato scaldavivande, viene richiesto alla persona autorizzata dal Consiglio Direttivo tramite il delegato responsabile un contributo per le spese di pulizia dei locali il cui importo sarà pattuito al momento dell' accettazione della richiesta della sala.

1.14 Al termine dell' occupazione, il o i sacchi della spazzatura, cartoni, plastica, bottiglie ecc...., devono essere asportati e depositati negli appostiti contenitori Comunali.

ART. 2 – LOCALI SPOGLIATOI

2.1 Gli spogliatoi sono riservati esclusivamente ai Soci, atleti, ospiti del CVB e regatanti.

2.2 I Soci hanno l' obbligo di osservare negli spogliatoi il massimo ordine e la massima pulizia.

2.3 Gli spogliatoi sono esclusivamente riservati alle operazioni preliminari e successive allo svolgimento delle attività sportive e debbono essere utilizzati nel più assoluto rispetto delle norme di igiene.

2.4 Negli spogliatoi è fatto assoluto divieto di fumare.

2.5 I Soci devono trattenersi negli spogliatoi per il tempo strettamente necessario ed utilizzare docce e servizi con la massima discrezione.

2.6 Ogni Socio può occupare soltanto due ganci-attaccapanni e deve riporre le borse sotto i sedili o eventualmente sui ripiani alti in modo di consentire a tutti i soci di poter svolgere le attività di spogliatoio.

2.7 E' vietato lasciare negli spogliatoi, anche temporaneamente, indumenti bagnati o sporchi

2.8 Non è consentito lasciare scarpe ed indumenti per più giorni esposti liberamente negli spogliatoi ed oggetti di valore, il circolo non risponde di eventuali furti o mancanze.

2.9 Indumenti e scarpe abbandonati negli spogliatoi, potranno essere rimossi dal Personale addetto e conservati per 30 giorni, senza che il Socio nulla possa eccepire. Scaduto il termine dei 30 giorni questi potranno essere alienati.

2.10 Gli Organi di gestione competenti stabiliscono le modalità d'uso degli spogliatoi secondo le esigenze di utilizzo, dandone comunicazione ai Soci mediante appositi avvisi.

2.11 Nei w.c. deve essere gettata solo ed esclusivamente carta igienica.

BASE NAUTICA

Art. 3. - FREQUENTAZIONE DELLA BASE NAUTICA

3.1 Fatto salvo quanto concordato tra l'Amministrazione Comunale ed il CVB , la Base a lago come le strutture del CVB possono essere frequentate dai Soci ordinari ed onorari, dagli eventuali soci familiari nonché occasionalmente da ospiti degli stessi.

3.2 Il CVB potrà autorizzare tesserati F.I.V. che svolgono attività sportiva, Soci di altri circoli, a frequentare la Base Nautica ed a lasciarvi la propria imbarcazione per periodi determinati e limitati, anche al di fuori delle manifestazioni sportive, per svolgere allenamenti e prove tecniche che vedono coinvolti i Soci del CVB.

3.3 I Soci che svolgono attività velica con imbarcazioni le cui regole di classe prevedono due o più persone a bordo potranno fare accedere alla Base Nautica il proprio equipaggio, sempre che tesserato F.I.V., per allenamenti, messa a punto e lavori sull'imbarcazione e le sue attrezzature. L'equipaggio non può accedere ai servizi della Base Nautica in assenza del Socio.

3.4 In occasione dei corsi di vela per ragazzi organizzati da CVB, o per raduni di interesse della F.I.V. cui il CVB offre la base logistica, il Consiglio Direttivo autorizzerà l'accesso alla Base Nautica agli allievi, agli istruttori ed allenatori federali, nonché agli accompagnatori familiari dei ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

3.5 In occasione delle manifestazioni sportive organizzate dal CVB , o singolarmente o in pool con altri Circoli, verrà data la massima ospitalità possibile, compatibilmente con le strutture disponibili, agli equipaggi ed alle loro imbarcazioni, nonché ad eventuali loro accompagnatori.

3.6 I Soci che svolgono attività velica con imbarcazioni di proprietà NON possono per nessun motivo dare lezioni private ad Ospiti saltuari nè fare nessun tipo di attività di Scuola Vela a titolo personale con gruppi di persone o con singoli. L'unica scuola vela autorizzata all'interno della base nautica è la SCUOLA VELA BELLANO-CVB.

le cui regole di classe prevedono due o più persone a bordo potranno fare accedere alla Base Nautica il proprio equipaggio, sempre che tesserato F.I.V., per allenamenti, messa a punto e lavori sull'imbarcazione e le sue attrezzature. L'equipaggio non può accedere ai servizi della Base Nautica in assenza del Socio.

Art. 4 - OSPITI

4.4 I Soci, in via eccezionale e saltuaria, potranno fare accedere propri Ospiti alla Base Nautica ed alle strutture del CVB per un massimo di 3 ingressi a Socio. Tenuto conto che tale possibilità è concessa per consentire ai Soci di far conoscere il CVB e/o lo sport della vela, nel rispetto dello scopo sociale, il numero delle persone ospitate dovrà essere adeguatamente contenuto. Si rammenta che la presenza di Ospiti deve avere carattere occasionale e che il Socio ospitante si fa carico di tutte le responsabilità connesse nonché del comportamento dei propri Ospiti all'interno del CVB.

4.5 In nessun caso gli Ospiti potranno utilizzare servizi, strutture e arredi del CVB in assenza del Socio ospitante

4.6 I minori ospiti del CVB siano essi figli di soci o di ospiti occasionali dovranno essere adeguatamente sorvegliati al fine di evitare situazioni di pericolo o disturbo. Il Socio/genitore o ospitante è il solo e unico responsabile dell'incolumità e del comportamento del minore all'interno del CVB.

4.7 Il CVB. non può essere chiamato in nessun caso a rispondere per sinistri che coinvolgano ospiti occasionali o di danneggiamenti a terzi o al CVB causati dagli ospiti stessi i quali saranno chiamati a risponderne personalmente.

4.8 Al Socio viene riconosciuta la priorità, rispetto all'Ospite, per l'utilizzo delle strutture, servizi ed arredi del CVB, fermo restando il dovere di cortesia verso l'Ospite.

Art. 5 – COMPORTAMENTO DA TENERE IN ACQUA

5.1 Nello stesso spazio acqueo antistante gli scivoli per alaggio delle imbarcazioni ed in prossimità della gru è severamente proibito evolvere se non per le manovre strettamente necessarie a lasciare e prendere gli ormeggi.

5.2 In prossimità degli scivoli per alaggio delle imbarcazioni è proibita la sosta permanentemente per operazioni di manutenzione della propria imbarcazione, impedendo la manovra di alaggio o di rientro di altre imbarcazioni.

5.3 E' vietato nuotare, bagnarsi o sostare in prossimità degli scivoli e/o approdi nonché nell'area operativa della gru.

Art. 6 - NORME PER IL POSIZIONAMENTO BARCHE E CARRELLI SUL PIAZZALE

6.1 Le barche in sosta sul piazzale rimangono sotto la completa responsabilità dei rispettivi proprietari (o di coloro che ne hanno l'uso) per ogni imprevisto che possa verificarsi. Le imbarcazioni dovranno essere sempre assicurate a terra agli appositi ormeggi in modo tale da garantirne la inamovibilità anche nelle più sfavorevoli condizioni meteo.

6.2 Il CVB non può essere chiamato in nessun caso a rispondere per sinistri che colpissero persone o danneggiassero cose in dipendenza delle manovre in acqua od a terra, dal deposito o all'alaggio o varo dei natanti.

6.3 I proprietari delle barche sono responsabili dei danni che dovessero arrecare alle barche vicine per incuria nell'ormeggio a terra. Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti nei riguardi dei soci che sistematicamente trascurino i propri ormeggi. Eventuali rotture e/o anomalie degli ormeggi sul piazzale dovranno essere prontamente ripristinati dal socio utilizzatore, se ciò non fosse attuabile, tali anomalie andranno tempestivamente segnalate ai responsabili di settore.

6.4 L'incaricato responsabile della base nautica ha la facoltà inappellabile, in qualunque momento, per misura d'ordine, di sicurezza o di necessità tecniche, di cambiare temporaneamente il posizionamento delle singole barche. Qualora per una delle ragioni sopraindicate si rendesse necessario tale riposizionamento, salvi casi d'urgenza, la manovra dovrà essere effettuata dal proprietario (o da persona da lui incaricata) preavvisato in tempo utile.

6.5 L'ormeggio sul piazzale per il deposito invernale delle barche deve essere effettuato con particolare cura e con materiali adeguati alle più sfavorevoli condizioni meteorologiche.

6.6 I carrelli stradali dei soci per il trasporto imbarcazioni sono ammessi sul piazzale solo per lo stretto tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. La manovra dei carrelli dovrà essere effettuata con la massima attenzione al fine di non arrecare danni alle persone o alle imbarcazioni sul piazzale. Il manovratore o proprietario del carrello sarà chiamato a rispondere di eventuali danni arrecati.

6.7 Fermo restando quanto stabilito nel punto 6.6 i carrelli stradali delle squadre agonistiche del CVB dovranno essere parcheggiati sul prato del CVB lato fiume o sullo scivolo centrale in posizioni tali da non arrecare impedimento alla movimentazione delle imbarcazioni dei soci.

Art. 7 - MANUTENZIONE IMBARCAZIONI

7.1 Il Socio può provvedere in proprio, ed usando attrezzi propri a lavori di piccola manutenzione e riparazione della propria imbarcazione.

7.2 I lavori di scrostatura, levigatura, verniciatura a spruzzo, e qualsiasi altra operazione che crei polvere o residui volatili dovrà essere preventivamente autorizzata e concordata con il Consigliere Delegato, sia in merito a date ed orari, come anche in merito alle zone dell'area CVB dove svolgere tali lavori. I sopraccitati lavori non potranno essere autorizzati nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.

7.3 Il Socio che effettua lavori di qualsiasi tipo dovrà provvedere alla pulizia dell'area in cui lavora, ed alla eliminazione dei residui e dei rifiuti derivanti dal lavoro svolto. In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione di € 30,00 per la prima volta, e di importo a discrezione del CVB per le successive.

7.4 L'utilizzo, non estemporaneo, di attrezzature che necessitano l'allacciamento alla rete elettrica del CVB deve essere preventivamente autorizzato. I Soci che prelevano energia elettrica dalla rete del CVB per lavori che impegnano attrezzature ad alto consumo energetico per una durata dei lavori considerevole, la qualcosa comporta pertanto un aggravio di spesa a carico delle bollette energetiche del CVB, sono tenuti al versamento di un contributo spese, preventivamente stabilito, a favore del CVB.

7.5 Il CVB non risponde di danni a cose o persone, inclusi terzi, derivanti dall'uso di qualsiasi attrezzatura e dallo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Art.8 - SICUREZZA

8.1 È fatto divieto ai soci conservare recipienti di materie altamente infiammabili negli spogliatoi o nelle barche; i recipienti contenenti infiammabili debbono essere ermeticamente chiusi e tenuti in luoghi sicuri; analoga precauzione vale anche per i motori depositati a terra.

8.2 È fatto divieto ai soci effettuare travasi di carburante ed altri infiammabili all'interno degli spazi chiusi di pertinenza della base nautica; versare liquidi inquinanti (vernici, solventi, oli, carburanti ecc.) nel lago, nei tombini, nei lavabi interni ed esterni dei servizi.

8.3 Gli estintori debbono essere accessibili a tutti in qualsiasi momento e convenientemente segnalati.

8.4 La loro esatta ubicazione deve essere indicata in appositi quadri, uno dei quali sarà costantemente esposto in bacheca. Il Consiglio Direttivo, nella figura del responsabile nominato, disporrà per la loro periodica revisione e manutenzione.

Art. 9 - ARMADIETTI E GABBIE PER RICOVERO VELE

9.1 L'armadietto e le gabbie /deposito viene concesso in uso ai Soci a titolo oneroso secondo quanto previsto dalle quote annuali.

9.2 Qualora la disponibilità degli armadietti e delle gabbie non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste dei Soci, queste verranno assegnate ai nuovi richiedenti in base all'anzianità di iscrizione al CVB.

9.3 L'armadietto o gabbia, in caso di non riconferma o di dimissioni dall'Associato, dovrà essere reso immediatamente disponibile. Il mancato ritiro di quanto depositato nell'armadietto o gabbia significa

espressa rinuncia e gli eventuali oggetti contenuti diverranno di disponibilità del Circolo, senza che l'interessato nulla possa eccepire.

9.4 Il CVB non assume alcuna responsabilità per il contenuto degli armadietti e delle gabbie, è pertanto assolutamente proibito depositarvi o tenervi, anche a titolo provvisorio, materiali infiammabili, carburanti, cose soggette a colaggio, putrefazione o maleodoranti

9.5 Il CVB non assume nessuna responsabilità per eventuali furti, scassi e danneggiamento di materiali all'interno degli armadietti o gabbie.

Art. 10 MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI

10.1 Gli animali di qualsiasi specie e taglia che vengono introdotti all'interno dell'area della Base del CVB devono essere mantenuti secondo le modalità previste dalle vigenti normative comunali. E' vietato in ogni caso l'accesso degli animali alle aree verdi, come evidenziato dai cartelli di divieto posti in loco.

10.2 I proprietari restano in tutti i casi responsabili per i danni che dovessero, direttamente o indirettamente, causare i propri animali.

10.3 I proprietari dovranno tempestivamente provvedere alla rimozione delle deiezioni prodotte dai loro animali sull'area del CVB nonché ad una accurata pulizia dell'area interessata.

Sez. 2.

- REGOLAMENTO SPECIFICO PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI, CARRELLI E NATANTI IN DOTAZIONE AL CIRCOLO VELA BELLANO

Art. 1

1.

Il Circolo Vela Bellano Associazione Sportiva Dilettantistica (d'ora in poi CVB) dispone di automezzi, carrelli e natanti (da ora in poi MEZZI) per assicurare il miglior espletamento dei servizi finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali.

2.

L'utilizzazione dei mezzi del CVB è ammessa esclusivamente per motivi di servizio e in tutti i casi riconducibili all'attività istituzionale o ad attività da questa derivata.

Art. 2

1.

Alla guida dei mezzi di servizio sono addetti il personale, i collaboratori ed i soci con autorizzazione formalmente attribuita dal CVB.

2.

Nei casi di indisponibilità delle persone formalmente autorizzate, il Presidente ovvero un suo delegato può disporre specifiche autorizzazioni alla conduzione di mezzi del CVB sia per singole circostanze e/o singoli mezzi in via generale o temporanea.

3.

Salvo casi di comprovata necessità e urgenza, non è consentita la conduzione dei mezzi da parte di estranei al CVB o comunque di persone non autorizzate, che risponderanno in proprio degli eventuali danni provocati al CVB nonché a terzi.

4.

A cura e responsabilità del custode CVB, presso la base nautica durante gli orari di apertura, dovrà sempre essere in acqua un natante pronto all'uso immediato per assistenza e soccorso e meglio:

- a)** con materiale di bordo e di soccorso completo, funzionante ed in buono stato.
- b)** con una quantità di carburante non inferiore alla metà del serbatoio.
- c)** con radio ricetrasmittente per comunicazioni con la base del CVB (tenuta in carica presso il custode).

Art. 3

1.

Il conducente di un mezzo è consegnatario del mezzo stesso per il tempo durante il quale gli rimane affidato. Egli ha il dovere di:

- a)** essere in possesso del prescritto titolo abilitante alla conduzione dello stesso nonché in condizioni fisiche e psichiche idonee.

- b)** accertarsi, all'inizio di ogni utilizzo, che il mezzo sia rifornito di sufficiente carburante, senza difetti palesi o parti mancanti che possano compromettere la sua sicurezza, quella di eventuali passeggeri o dei terzi.
- c)** osservare diligenza nell'uso e nella custodia del mezzo di cui è consegnatario nonché ottemperare rigorosamente alle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale e della navigazione. Ogni eventuale addebito a riguardo (contravvenzioni/verbali), emanato da autorità competenti, sarà a carico esclusivo del conducente.
- d)** riferire dettagliatamente e con tempestività al responsabile del CVB, o a chi per esso, le anomalie riscontrate sul mezzo, gli inconvenienti, i danneggiamenti, nonché gli incidenti eventualmente verificatisi.
- e)** seguire, salvo specifica e diversa indicazione, il percorso più economico per recarsi a destinazione.
- f)** in caso di incidente, il conducente dovrà adoperarsi per gli adempimenti richiesti sul posto e comunicare tempestivamente al CVB quanto avvenuto.
- g)** curare la compilazione del registro di viaggio del mezzo con l'indicazione cronologica delle missioni, dei chilometri percorsi o delle ore di navigazione, dei rifornimenti effettuati, della destinazione nonché tutti gli altri dati richiesti.
- h)** provvedere alla riconsegna del mezzo che gli è stato affidato presso le strutture del CVB affidandone chiavi, documenti di circolazione e registro di viaggio debitamente compilato al custode della base.

2.

Il conducente/consegnatario del mezzo prima della presa in consegna ha altresì il dovere di:

- a)** accertarsi che a bordo si trovino i documenti richiesti e validi per la circolazione del mezzo nonché verificare di avere con sé i propri documenti personali per la conduzione ed identificazione.
- b)** avere cura della pulizia esterna ed interna del mezzo avuto in consegna.
- c)** curare l'efficienza della strumentazione di bordo del mezzo.
- d)** verificare l'esistenza dei presidi di sicurezza necessari e previsti dalle normative vigenti.

Art. 4

In caso di furto del mezzo o di parte degli accessori dello stesso, il conducente deve provvedere all'inoltro immediato della denuncia all'autorità competente e quindi segnalare tempestivamente alla segreteria del CVB che interesserà gli uffici competenti per l'attivazione delle procedure assicurative.

Art. 5

Per nessun motivo è permesso fumare negli automezzi, nonché porsi alla conduzione dei mezzi avendo assunto bevande alcoliche o sostanze illegali.

Art. 6

Il delegato del Consiglio Direttivo del CVB segue la gestione, la conservazione e l'efficienza del parco mezzi disponendo i relativi interventi manutentivi.

Art. 7

Ad esclusiva discrezione del Presidente del CVB i singoli mezzi possono altresì essere concessi in uso temporaneo ad altri Circoli velici o enti sportivi che ne assumono l'onere della gestione e le connesse responsabilità di esercizio.

Art. 8

Il Presidente ed responsabile delegato dal Consiglio Direttivo del CVB nonché i membri del Consiglio Direttivo hanno il mandato di sorvegliare affinché i mezzi di servizio vengano utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Il Presidente ed il Delegato hanno inoltre il mandato di:

- a) coordinare il servizio mezzi in modo da assicurare il migliore impiego.
- b) disporre l'esecuzione delle riparazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi.
- c) proporre l'esecuzione delle riparazioni straordinarie dei mezzi di servizio.
- d) tenere, con l'ausilio della segreteria del CVB, il registro particolare di ciascun mezzo.
- e) supportare la segreteria CVB per redigere il rendiconto annuale di gestione.

Art. 9

1.

La richiesta di autorizzazione all'impiego dei mezzi per le trasferte deve essere inoltrata di norma almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del viaggio.

2.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Presidente o da un suo delegato previa valutazione delle esigenze rappresentate e della loro compatibilità con l'attività istituzionale.

3.

Nessun servizio può essere richiesto direttamente al conducente del mezzo il quale, per ogni uscita, deve essere a tal scopo preventivamente autorizzato.

Art. 10

1.

I carburanti e i lubrificanti vengono acquistati, previa autorizzazione, dal custode della base CVB di norma presso distributori convenzionati.

2.

Il conducente in trasferta per conto del CVB provvede ai rifornimenti stessi previa anticipazione, ove necessario delle somme dovute, ovvero con rimborso della spesa sostenuta da parte dell'amministrazione CVB con l'obbligo, in ogni caso, di presentazione della relativa ricevuta e/o fattura e nel caso di automezzo, la trascrizione dell'avvenuto rifornimento sulla carta carburante in dotazione .

3.

In caso di utilizzo dei mezzi per trasferte autorizzate di squadre agonistiche o di atleti del CVB il responsabile di tale trasferta dovrà provvedere in conto proprio alla copertura dei costi per l'acquisto del carburante necessario ed accertarsi che alla restituzione dei mezzi i livelli di carburante corrispondano alle quantità indicate alla presa in consegna.

Art. 11

1.

Il responsabile delegato assicura l'esecuzione delle riparazioni ordinarie e straordinarie ovvero agli interventi di manutenzione dei mezzi presso officine autorizzate o filiali, con apposito ordine a sua firma.

2.

Durante i viaggi di servizio i conducenti affidatari, in deroga al disposto di cui al comma precedente, possono rivolgersi a ditte private per le riparazioni o sostituzioni improrogabili occorrenti al proseguimento del viaggio o al rientro in sede , con rimborso delle spese sostenute, previa consegna di regolari ricevute e/o fatture al CVB.

3.

I costi delle riparazioni derivati da danni causati ai mezzi del CVB imputabili ad incuria, negligenza, a guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, saranno imputati al conducente consegnatario.

Art. 12

Per ciascun mezzo deve essere tenuta presso la segreteria del CVB un apposita scheda sul quale vanno annotati:

- a) La Compagnia presso cui il mezzo risulta assicurato
- b) Il numero di polizza con relativa scadenza
- c) Il termine di pagamento del bollo
- d) La data prevista per la revisione
- e) Gli interventi di manutenzione programmata nonché tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie eseguite nelle officine.

Copia delle chiavi e dei documenti necessari alla circolazione/navigazione dei mezzi verranno contraddistinti e custoditi in apposito contenitore presso la segreteria del CVB

Art. 13

Per ciascun mezzo è tenuto altresì un registro delle percorrenze sul quale, al termine del servizio, vanno annotati:

- a) I servizi espletati con relativo percorso compiuto con l'indicazione del conducente, dei trasportati e dei chilometri percorsi (in mancanza di contachilometri l'ora di uscita e di rientro del mezzo).
- b) Ogni rifornimento di carburante e lubrificante.

Art. 14

Il responsabile delegato avrà cura di far redigere dalla segreteria del CVB un prospetto riepilogativo annuale nel quale sono elencati, per ogni mezzo in dotazione, l'indicazione dei rispettivi consumi di carburante e di lubrificanti, dei chilometri percorsi e della media chilometrica raggiunta rispetto ai suddetti consumi* nonché annotare gli interventi manutentivi ordinari e straordinari.

* riepilogo consumi applicabile solo agli automezzi

Sez.3.

– REGOLAMENTO SPECIFICO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DELLA GRU E DELL'IDROPULITRICE

Art.1

1.

La gru deve essere manovrata solo ed esclusivamente dal custode della base nautica in quanto unico responsabile autorizzato dal CVB il quale ne conserva anche le chiavi del quadro elettrico di manovra. Solo in casi eccezionali, quali la non presenza del responsabile autorizzato e solo in caso di effettiva necessità non procrastinabile la gru può essere manovrata da soci autorizzati preventivamente dal Presidente i cui nominativi sono affissi in bacheca della base a lago.

2.

Il Socio che intende usufruire della gru deve contattare preventivamente il custode manovratore per verificarne la disponibilità nonché l'agibilità della gru stessa e rispettare gli orari di alaggio: 8.30-12.00 13.30-18.00.

3.

Durante l'utilizzo il Socio deve essere presente nei pressi della gru per provvedere all'assistenza manuale nonché eseguire attentamente le istruzioni del manovratore. Il Socio deve altresì verificare che nessuno possa trovarsi nel raggio d'azione della gru ed assicurarsi che nessuno possa essere coinvolto in caso di incidente.

4.

L'utilizzo del servizio gru è ammesso solo per imbarcazioni in regolare deposito presso il CVB; nessuna altra imbarcazione, anche se di proprietà di Soci, può utilizzare la gru, salvo previa autorizzazione rilasciata dal Presidente o dal Consigliere responsabile.

5.

Imbarcazioni anche non in deposito presso il CVB, e di non Soci, possono utilizzare il servizio gru per la partecipazione, o prestare assistenza, a regate organizzate dal CVB. Tali operazioni sono esenti da addebiti contributivi facendo fede il modulo di iscrizione alla regata.

6.

Al Socio con imbarcazione depositata sul piazzale della base ed in regola con i versamenti delle quote associative, non vengono imposti limiti numerici per l'utilizzo della gru. L'imbarcazione, dove sia applicabile, deve essere attrezzata di adeguata sospensiva atta ad evitare l'uso del bilancino e delle fasce di alaggio. Devono altresì essere segnalati sulla carena i punti ottimali di appoggio della barca sull'invaso

7.

Qualsiasi altra operazione effettuata con la gru al di fuori dei sopracitati articoli deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente o dal Consigliere responsabile i quali impartiscono le necessarie disposizioni al custode manovratore o a chi per esso per l'esecuzione del servizio. Tali utilizzi sono assoggettati a un contributo spese, preventivamente concordate, a favore del CVB .

8.

Il richiedente l'utilizzo del servizio gru solleva il CVB ed i responsabili autorizzati, da ogni responsabilità per danni a persone a cose derivanti dall'uso della gru stessa. A tale scopo il proprietario di ogni imbarcazione soggetta all'utilizzo della gru è tenuto a stipulare un' assicurazione di RC da esibire, a richiesta, al responsabile autorizzato.

UTILIZZO IDROPULITRICE

Art.2

1.

L'utilizzo dell'idropulitrice è riservata esclusivamente ai Soci del CVB in regola con i versamenti delle quote associative e deve essere usata solo per la pulizia e manutenzione delle imbarcazioni di proprietà dei Soci del CVB. La gestione e manutenzione dell'idropulitrice viene affidata al custode del CVB che ne risponde al Presidente ed al Consigliere responsabile.

2.

Il Socio che intende usufruire dell'idropulitrice deve contattare preventivamente il custode per verificarne la disponibilità nonché l'agibilità dell'idropulitrice stessa

3.

L'uso dell'idropulitrice da parte dei Soci viene consentito solo in presenza del custode che ne cura il corretto impiego nonché l'applicazione delle norme sul divieto di utilizzo di solventi e detergenti inquinanti.

4.

Viene limitata ad un'urgente ed effettiva necessità l'utilizzo dell'idropulitrice nei giorni di Sabato , Domenica e nei giorni festivi infrasettimanali per il periodo da Maggio a Settembre nonché per tutto il mese di Agosto. Per il periodo restante sarà a cura del custode la gestione dei tempi e modalità di utilizzo. L'utilizzo del servizio è vietato in occasione di eventi o regate organizzate dal CVB.

5.

I Soci che utilizzano tale servizio sono tenuti al versamento di un contributo spese, preventivamente stabilito, a favore del CVB .

6.

Il Socio richiedente l'utilizzo dell'idropulitrice utilizza la stessa sotto la sua diretta responsabilità e pertanto solleva il CVB da ogni responsabilità per danni a persone e a cose.
